



viale Italia, 592
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 890391
Fax 02 89039351
www.edipower.it

Prof e 2
AS

Spettabile
ARPA della Lombardia
Settore Aria
Viale Restelli, 3/1
20124 Milano

(att.ne dott Giudici)

E, p.c. ARPA dip. Mantova
Viale Risorgimento, 43
46100 Mantova

(att.ne. Dott Artioli)

Endesa Italia S.p.A.
Via Mangili 9
00197 ROMA

(att.ne ing. Milani)

Endesa Italia
Centrale di Ostiglia
Statale Del Brennero Est
46035 OSTIGLIA (MN)

Edipower S.p.A.
Centrale Sermide
Via C. Colombo, 2
46028 SERMIDE (MN)

CENTRALE DI OSTIGLIA	
Prot. N.	78324
Class. N.	
Data	27 OTT. 2006

CENTRALE DI OSTIGLIA			
ARCHIVIO AMBIENTALE			
ARI	17	4.4	
COM.	VOL	SS	NUM

RACCOMANDATA R R

Gestione Canonica
cura I.T.A.

Centrale di Ostiglia						
CAPO CENTRALE	az	cd	16	X		
PS	SIL					
MANAGER AMBIENTALE			X	04	X	scab.
SEZIONE ESERCIZIO			X	01	3	
CHI	CEE	SCT				
SEZIONE MANUTENZIONE			X	1	8	
PRO	MEC	BURE				
AA	AMC	SG	ASA			
						STAFF
X	PS	SIL	PRO	GEN	ESE	TEC

Sesto San Giovanni, 27 ottobre 2006 – prot. nr. 016059

OGGETTO: Centrali di OSTIGLIA e SERMIDE - Trasformazione in ciclo combinato
Rete monitoraggio Qualità dell'aria. Convenzione con ARPA Lombardia.

Con la presente inviamo originale della Convenzione in oggetto stipulata il 18 ottobre 2006 e registrata in data 26.10.2006 al n°15358 presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Milano 2.

Per quanto attiene la corresponsione della somma di 15.000€ per Società, quale anticipo sulle attività in convenzione previsto all'ultimo comma dell'art.5, Vi preghiamo di contattarci per la definizione delle modalità.

Distinti saluti


EDIPOWER S.p.A.
Responsabile Area Sviluppo e Autorizzazioni

(Ing. Giuseppe Monteforte)
Giuseppe Monteforte

Rif. Dott. Turri 02 89039049

Edipower spa - Sede legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

Capitale sociale euro 1.441.300,000 i.v. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - C.F. e P.I. 13442230150 - REA di Milano 1651649



**CONVENZIONE TRA L'ARPA LOMBARDIA ED ENDESA ITALIA SPA
ED EDIPOWER SPA PER LA GESTIONE DI UNA RETE DI
RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
TRA**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, di seguito denominata ARPA, con sede in Milano, viale Restelli n.3/1 in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Zavaglio

E

le Società

- Endesa Italia SpA, di seguito Endesa, con sede legale in Via Giuseppe Mangili, 9 - 00197 Roma (C.F. e P.I. 03251970962) nella persona dell'ing. Giovanni Milani, in qualità di Direttore Produzione ed
 - Edipower SpA, di seguito Edipower, con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (C.F. e P.I. 13442230150) nella persona dell'ing. Paolo Gallo in qualità di Chief Operating Officer
- di seguito definite anche congiuntamente le "PART".

PREMESSO

- Che la legge regionale della Regione Lombardia 16 del 14 agosto 1999 ha attribuito all'ARPA le attività di controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'inquinamento dell'aria, prima di competenza delle Province;
- Che il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) con decreti n. 112/2000 e n. 114/2000 ha autorizzato rispettivamente Eurogen, ora Edipower ed Elettrogen, ora Endesa alla trasformazione in ciclo combinato degli impianti esistenti presso le centrali di Sermide e di Ostiglia, mediante l'installazione di N. 3 turbine a gas di taglia 250 MWe ognuna, alimentate esclusivamente a gas naturale;




- Che il Ministero dell'Ambiente - servizio VIA, nel permettere con note n.1880/1999 e n.1827/1999 l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale rispettivamente per le centrali di Sermide ed Ostiglia, ha contestualmente previsto che la esistente Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria (nel seguito indicata anche con l'acronimo RRQA) di proprietà di Edipower e di Endesa venisse progettata, realizzata e gestita come un unico sistema integrato, nel seguito indicato come **RRQA del Destra Secchia**, previo accordo con le Amministrazioni locali e gli Enti di controllo;
- Che la Regione Lombardia con deliberazione n. VI/1341/1999 e n. VI/1340/1999 relative rispettivamente alle centrali di Sermide ed Ostiglia, ha disposto che la gestione della RRQA venisse affidata ad ARPA;
- su indicazione dell'ARPA e della Provincia di Mantova, in ottemperanza alle prescrizioni dei citati Decreti ministeriali autorizzativi, si è concordato tra le parti il nuovo assetto della RRQA del Destra Secchia, basata su otto stazioni di rilevamento fisse ed una stazione meteo di riferimento, integrata da campagne di caratterizzazione delle polveri fini (PM10 e PM2,5) come descritto in addendum;
- che ARPA e le società Endesa ed Edipower intendono stipulare una convenzione per la gestione da parte di ARPA delle suddette centraline per un primo periodo di due anni, rinnovabile con le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito del primo periodo di gestione.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.



ART. 2 (Oggetto)

Eliminato: 1


Le Società Endesa ed Edipower affidano all'ARPA, alle condizioni di seguito specificate, la gestione delle centraline della RRQA del Destra Secchia, che saranno inserite nella rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.

Le centraline sono costituite da una struttura esterna di contenimento, nonché dalle apparecchiature e beni mobili descritti nell'allegato A) alla presente convenzione.

ART. 3 (Obbligazioni dell'ARPA)

L'ARPA si obbliga a:

- a) Provvedere alla gestione delle centraline di cui all'art. 1 ed alla manutenzione programmata e accidentale delle apparecchiature e dei beni di cui all'allegato A), anche a mezzo di soggetti terzi, in modo da assicurare il corretto e regolare funzionamento delle centraline stesse. Qualora nella cabina sia installata nuova strumentazione, ovvero nel caso di cui all'art. 4 comma a), essa sarà presa in carico previo accertamento del suo stato di funzionalità. Si intende che tale verifica venga effettuata da personale ARPA, ovvero da Ditta esterna specializzata incaricata da ARPA, alla presenza di personale di Endesa ed Edipower, applicando procedure definite da ARPA. Qualora in tale sede si accerti che la strumentazione non sia correttamente funzionante Endesa ed Edipower si faranno carico di provvedere affinché la strumentazione sia affidata ad ARPA correttamente funzionante;
- b) Provvedere alle **riparazioni ordinarie** delle apparecchiature e dei beni di cui all'allegato A), intendendosi per tali quelle riparazioni che comportino una spesa, per manodopera e parti di ricambio, inferiore al 70% del prezzo corrente di mercato dell'apparecchiatura o del bene da riparare, rilevato dall'ARPA;




- c) Garantire la qualità delle misure effettuate, secondo apposite modalità di controllo ed assicurazione di qualità, con le stesse procedure implementate per le altre stazioni della rete di rilevamento;
- d) Raccogliere ed elaborare i dati derivanti dalle suddette centraline;
- e) Effettuare la validazione dei dati e la diffusione secondo i sistemi e nei tempi previsti per le altre centraline facenti parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;
- f) Inserire le centraline nella propria polizza assicurativa, limitatamente ai rischi connessi a danni cagionati a terzi, a beni e cose di proprietà di terzi, ovvero a propri beni ed a proprio personale, anche se conseguenti ad incuria, dolo o colpa grave;
- g) Effettuare la sorveglianza fisica relativamente alle eventuali sorgenti radioattive presenti nella stazione per il corretto funzionamento degli analizzatori di polveri;
- h) Fornire ad Endesa e Edipower i dati validati (sia chimici che meteo), attraverso accesso riservato (realizzato e mantenuto a carico di Endesa ed Edipower) alla banca dati ARPA Lombardia limitatamente ai dati rilevati dalla centraline oggetto della presente convenzione, secondo protocollo da concordare;

Art. 4 (Obbligazioni di Endesa ed Edipower)

Le Società Endesa ed Edipower si obbligano a:

- a) Provvedere al pagamento delle riparazioni straordinarie delle apparecchiature e dei beni di cui all'allegato A), intendendosi per tali quelle riparazioni che comportino una spesa, per manodopera e parti di ricambio, pari o superiore al 70% del prezzo corrente di mercato dell'apparecchiatura o del bene da riparare, concordato fra le Parti;





- b) Provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'installazione delle centraline o per il loro esercizio, nonché al pagamento di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insistono le centraline stesse;
- c) Assicurare le centraline di cui all'art. 1, ivi incluse la strumentazione in esse contenute, gli accessori e le pertinenze, contro i rischi di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;
- d) Fornire all'ARPA copia delle chiavi di accesso alle centraline ed alle loro pertinenze;
- e) Far pervenire all'ARPA ogni tipo di documentazione tecnico-scientifica che la ditta fornitrice delle stazioni di misura ha consegnato o consegnerà a corredo della strumentazione analitica;
- f) Vietare a terzi che non siano dipendenti ARPA o persone dalla stessa autorizzati l'accesso alle centraline ed alle loro pertinenze;
- g) Consentire all'ARPA l'utilizzo dei dati analitici, forniti dalle centraline;
- h) Effettuare, ove necessarie, le comunicazioni ex art. 22 d. lgs n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modificazioni. In ogni caso deve essere fornita ad ARPA la relazione scritta ex art 61, comma 2, del d. lgs 230/95, concernente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti la pratica.
Deve inoltre essere trasmesso ad ARPA l'esito dell'esame preventivo con relativo benessere del progetto di installazione (ex art 79, comma 1 D.Lgs 230/95), corredato da relazione di prima verifica.

ART. 5 (Corrispettivo)

Per le attività di cui all'art. 2, Endesa ed Edipower corrisponderanno all'ARPA, un corrispettivo annuo determinato come da tariffe ARPA (allegato B), per un importo complessivo di euro 162'600,00 IVA esclusa.



Nel corrispettivo così determinato sono comprese tutte le spese di gestione con inclusione delle spese per la manutenzione dell'impianto elettrico e di condizionamento e per la pulizia della stazione.

Rimangono a carico di Endesa ed Edipower, che vi provvederanno direttamente, le spese per il pagamento delle utenze elettriche e telefoniche, nonché quelle per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 4.

Le Parti concordano che il corrispettivo di cui al 1° comma può subire variazioni solamente per accordo delle parti in caso di integrazione delle apparecchiature delle cabine. Esso verrà annualmente adeguato secondo la percentuale di variazione di prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT (indice FOI - variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente).

Il corrispettivo annuo sarà riconosciuto ad ARPA su due semestralità:


50 % al 30/06 di ogni anno, corrispondente a 6/12 di canone;

50 % al 31/12 di ogni anno, corrispondente a 6/12 di canone.

Il corrispettivo di eventuali periodi di gestione parziali di anno sarà sempre riconosciuto alla prima delle due rate citate e con importo proporzionale al periodo gestito.

ARPA per la riscossione del corrispettivo di ogni rata emetterà due fatture, una intestata ad Endesa ed una ad Edipower, ciascuna di importo pari al 50% del totale della singola rata. Le Società Endesa ed Edipower provvederanno al versamento degli importi entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Alla firma della convenzione verrà corrisposta ad ARPA dalle Società Committenti, a titolo di anticipo, la somma di 30.000,00 € IVA esclusa, nella misura del 50% pro capite, che verrà decurtata sulla quota totale della prima rata della prima annualità.



Art. 6 (Durata)

La presente convenzione ha validità di due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna della RRQA, che verrà allegato alla presente convenzione come parte integrante.

Art. 7 (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 8 (Registrazione e spese di bollo)

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico delle Società Endesa ed Edipower e tra queste ripartite equamente.

Milano 18-10-2006



Per ARPA Lombardia

Per Endesa S.p.a.

ENDESA ITALIA S.p.a.
Direzione Produzione
(Giovanni Milani)


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2
ATTO CHI REGISTRATO AL N°
15358 SERIE 3
DEL 26/10/2006
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro 171,72
DI CUI IMPOSTA DI BOLLO
Euro

Per Edipower S.p.a.

Edipower spa
Chief Operating Officer
Paolo Gallo

IL CAPO AREA SERVIZI
Dr. Giovanni BONFIGLIO

LANCILLI Rossella



ADDENDUM

Il presente addendum riguarda attività non strettamente connesse agli obblighi derivanti dalle prescrizioni ministeriali di cui ai decreti in premessa, ma da richieste integrative concordate anche con gli Enti Locali senza carattere di ripetibilità.


1) Campagne di speciazione del particolato

Endesa ed Edipower sosterranno le spese per l'effettuazione, per il primo periodo di validità della presente convenzione (due anni), di due campagne (estiva ed invernale) di monitoraggio delle polveri fini (PM10 e PM2,5) con speciazione chimica del particolato raccolto secondo il protocollo PARFIL, della durata di 15 giorni ciascuna.


La ripetizione delle campagne sarà ridiscussa a fronte dei risultati analitici riscontrati, che ARPA si impegna a consegnare annualmente a Endesa e Edipower.

2) Campionatori

Endesa ed Edipower si impegnano a fornire all'ARPA in comodato per un periodo di 10 anni, sia n.1 campionatore gravimetrico sequenziale semi-automatico per la realizzazione delle campagne di speciazione del particolato fine, sia n.1 campionatore per le deposizioni secche e umide (wet and dry).



ALLEGATO A
struttura della RRQA del Destra Secchia




ASSETTO RRQA "DX SECCHIA"											
N.	località/ tipologia	Proprietà	NO _x	PM10	PM2,5	BTX	NMHC	CO	O ₃	SO ₂	n. analizzatori
1	fondo (Schivenoglia)	Endesa	X	X	X	X		X	X	X	7
2	Ostiglia	Endesa	X	X				X			3
3	Pieve di Coriano	Endesa	X					X			2
4	Borgofranco sul Po	Edipower	X	X	X	X			X		5
5	Magnacavallo	Endesa	X						X	X	2
6	Melara	Edipower	X						X		2
7	Ceneselli	Edipower	X	X				X			2
8	Sermide	Edipower	X	X					X	X	4
Tot.			8	5	2	2	0	3	4	3	27


Totale: N. 8 centraline con 27 strumenti

Le CIE inoltre provvederanno a fornire anche:

- N. 1 stazione meteo (in carico ad Edipower), dotata di :
 - n. 1 - anemometro ultrasonico triassiale
 - n. 1 - tacogonioanemometro
 - n. 1 - termoigrometro aria
 - n. 1 - rivelatore di flusso di calore del terreno
 - n. 1 - netradiometro
 - n. 1 - radiometro globale
 - n. 1 - albedometro
 - n. 1 - pluviometro
 - n. 1 - palo meteorologico
- N. 1 strumento per le deposizioni al suolo (wet & Dry);
- N. 1 campionatore gravimetrico sequenziale per campagna di caratterizzazione del particolato fine.
- Apparat di comunicazione dal CRED, costituiti da:
 - n. 1 - modem GSM/GPRS (Endesa)
 - n. 1 - modem GSM/GPRS o V24 (Edipower)



codice	Comune	CAP	Indirizzo Comune	X	Y	localizzazione
meteo	Ostiglia	46035	Via G. Viani, 16	1665767	4995882	confine paludi
30221	Ostiglia	46035	Via G. Viani, 16	1668250	4993343	Via C. Colombo
30222	Pieve di Coriano	46020	Piazza Gramsci	1666772	4988920	Ospedale civile
30223	Borgofranco sul Po	46020	Via U. Roncada	1671810	4990556	località Bonizzo
30224	Schivenoglia	46020	Via Matteotti, 22	1663611	4986942	Lott.ne artigianale
30225	Magnacavallo	46020	Piazza Marconi	1671715	4985855	campo sportivo
30226	Sermide	46028	Piazza Plebiscito	1680814	4986040	Via Dalla Chiesa
30227	Melara	45037	Piazza Bemini	1674159	4992284	Via Artigianato
30228	Ceneselli	45030	Piazza Marconi	1686975	4997207	Via Aldo Moro



ALLEGATO B: dettaglio spese gestione come da tariffe ARPA della Regione Lombardia

Manutenzione chimico	analizzatore	2500	Per ciascuno strumento	Calcolo totale per la rete	Totale [€]
Manutenzione e gestione apparato meteo		1500	Per un impianto meteo tradizionale (2500 per anemometro sonico)	28 * 2500	70'000,00
Manutenzione e gestione apparato sodar/rass		14300	Per sodar/rass		2'500,00
Gestione stazione		8000	Per gestione stazione si intende: manutenzione e gestione del data logger utenze elettriche e telefoniche, manutenzione impianto elettrico e di condizionamento, assicurazione, pulizia, ecc.		
Gestione stazione		6000	Sostituisce voce precedente nel caso in cui le utenze elettriche e telefoniche siano sostenute direttamente dalla Ditta	9 * 6000	54'000,00
Validazione ed elaborazione dati chimici		1500	Nel caso in cui nella stazione siano installati fino a 4 analizzatori	6 * 1500	9'000,00
Validazione ed elaborazione dati chimici		3000	Nel caso in cui nella stazione siano installati più di 4 analizzatori	2 * 3000	6'000,00
Validazione ed elaborazione dati meteo tradizionali		1500			
Validazione ed elaborazione dati sodar/rass e anemometro sonico		2500			
TOTALE					2'500,00
TOTALE					144'000,00
campagna speciazione polveri		9300	n° 2 campagne annue (PM10+ PM 2,5)	2 * 9300	18'600,00
TOTALE					162'600,00



RS